Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della PRIMA S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per PRIMA S.R.L., Pierpaolo Cosa;
- per la FISASCAT CISL, Marco Demurtas;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Liguria e Puglia e per le OO.SS. FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- PRIMA S.R.L., con sede legale in Taranto, svolge attività di commercio all'ingrosso di materiale per la grossa industria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 6 lavoratori, collocati nelle Regioni Puglia e Liguria, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio al di sotto dei 50 dipendenti – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL commercio e terziario;

- la Società ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga dal 18 gennaio 2010 al 17 gennaio 2011;

- lo stato di crisi manifestatosi nell'anno 2010 si è protratto durante l'anno 2011, a

causa del quasi totale azzeramento delle commesse dell'ILVA di Taranto, principale committente della società, e del generale stato di crisi nazionale ed internazionale. Per far fronte a tale situazione di crisi, la Società ha nuovamente goduto dello strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

- con nota prot. n. 15/VII/0013995/MA003.A001 del 20 giugno 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

- con successiva nota prot. n. 15/VII/0015584/MA003.A001 del 7 luglio 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il

quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. PRIMA S.R.L. presenterà istanza di proroga del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, per un numero massimo di **6 lavoratori**, così ripartiti:

 - n. **1** occupato nella **Regione Puglia**;
 - n. **5** occupati nella **Regione Liguria.**

2. La CIG in deroga sarà attuata nel seguente modo:
 - 2 lavoratori saranno collocati in CIG a zero ore, senza rotazione;
 - 4 lavoratori saranno posti in CIG a rotazione, con riduzione massima del 65% dell'orario contrattuale.

3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.

4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRIMA S.R.L.

OO.SS

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO